



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Mistretta	CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d'Ambrosio	CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo	CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni	REFERENDARIO RELATORE

nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l'adeguamento dell'ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la deliberazione n. 61 del 3 settembre 2011 con la quale il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di RIOLA SARDO;

Visto il decreto di assegnazione del 10 novembre 2011 con il quale il Referendario Roberto Angioni veniva incaricato dell'istruttoria della predetta richiesta di parere;

Vista la nota n. 19873651, del 28/11/2011 con cui il Magistrato istruttore, Referendario Roberto Angioni, ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;

Vista l'ordinanza n. 37/2011, del 19 dicembre 2011, con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione Sardegna ha convocato la Sezione medesima in data odierna per deliberare in ordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Referendario Roberto Angioni;

P R E M E S S O

Il Sindaco del Comune di RIOLA SARDO, erroneamente indicato come vice-sindaco nella sopra citata deliberazione del Consiglio delle Autonomie Locali, chiede di conoscere se *“ in virtù dell'art.2 co.6 della Legge Regionale 16 marzo 2011 n.10, art.2 c.6 sia ancora applicabile l'art.45 comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di segreterie convenzionate, norma contrattuale che prevede che “al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili” e in caso positivo quale misura debba applicarsi per il rimborso”* .

C O N S I D E R A T O

1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell'art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 dal Sindaco del Comune di RIOLA SARDO ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Si rileva altresì anche l'ammissibilità oggettiva della richiesta, in quanto la questione sottoposta all'attenzione della Sezione ha ad oggetto la corretta interpretazione di misure tese a realizzare il concorso degli Enti Locali al raggiungimento di obiettivi di finanza pubblica, e

dunque riguarda profili di contabilità pubblica.

3. E' opportuno richiamare il quadro normativo delineato dalle norme citate dalla richiesta di parere al fine di meglio comprendere il quesito proposto.

4. L'art.6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010 n.122, norma dettata in materia di riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, dispone, per quanto qui rileva che " *A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi "*

5. L'art.15 della legge 18 dicembre 1973 n.836 (*Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*), e l'art.8 della legge 26 luglio 1978 n.417, (*Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali*) disciplinavano a loro volta a diverso titolo le modalità di rimborso delle spese di missione del personale dipendente.

6. Per espressa previsione normativa l'art.6 comma 12 del D.L 31 maggio 2010 n.78 ha inteso riferirsi, dopo aver stabilito l'inapplicabilità delle norme sopra citate al personale contrattualizzato di cui al D.lgs.165/2001, anche, in modo generico, alle "*analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi*", disponendo anche per esse l'inefficacia sopravvenuta.

7. Ritenendo dunque che tra tali "*analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi*" possa ritenersi inclusa la disposizione dell'art. 45, secondo comma, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, il quale disciplina le modalità di rimborso delle spese del segretario adibito a

segreterie convenzionate (*"Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili"*) il Comune richiedente chiede se l'espressa deroga contenuta nell'art.2 comma 6 della L.R. n.10 del 18.3.2011 (*"Fino a diversa disposizione di legge regionale negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7,8,9 e 12,23 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78."*) abbia avuto o meno l'effetto di mantenere ferma la diretta applicabilità del citato art.45, comma 2 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali ovvero ne abbia implicato l'inefficacia come specificamente previsto per le spese di missione di cui all'art.15 della legge 18 dicembre 1973 n.836 ed all'art.8 della legge 26 luglio 1978 n.417.

8. In verità la questione è mal posta, poiché né la disciplina statale né, conseguentemente, la deroga prevista dalla legislazione regionale, hanno a riferimento la disciplina di cui all'art.45 CCNL Segretari Comunali e Provinciali.

9. Risolvendo una questione di massima sottoposta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi dell'art.17 comma 31 del D.L. 1 luglio 2009 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n.102, le Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte hanno di recente analizzato le previsioni dell'art.6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010 n.122, chiarendo con la deliberazione n.9/2011 che la disposizione contrattuale in questione non è stata toccata dalla disciplina statale, la quale si riferisce esclusivamente alle indennità di missione ed alle spese sostenute per l'espletamento di attività funzionale svolte fuori dalla sede di lavoro nell'interesse dell'ente di appartenenza.

Viceversa, precisano le Sezioni Riunite: *"il rimborso previsto dall'art.45 comma 2 CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale*

*dalle spese **sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali** ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L'art.45 comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra "i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" dimostra come tale onere assumere carattere negoziale e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court".*

10. Conseguentemente in virtù della previsione generale, rimasta pienamente valida, al segretario titolare di segreteria convenzionata, per l'accesso alle diverse sedi, compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione

DELIBERA

il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

ORDINA

Che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di RIOLA SARDO, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale del comune, ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2011.

IL Magistrato Relatore

(Roberto Angioni)

IL PRESIDENTE

(Anna Maria Carbone Prosperetti)

Depositata in Segreteria in data 21/12/2011

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)